

## **DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE n. 26 del 29.11.2008**

**OGGETTO:** Delimitazione delle frazioni non metanizzate del Comune (art. 12 Legge 448/1999 e art. 27 Legge 388/2000)

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 12, comma 4, della Legge 23.12.1999 n. 488 (legge finanziaria 2000) che ha operato la sostituzione della lett. c) del comma 10 dell'art. 8 della legge 23.12.1998, n. 448 (legge finanziaria 1999), relativa alla concessione di una riduzione di prezzo sul gasolio e sul GPL utilizzati, come combustibili per riscaldamento, in particolari zone geografiche, ampliando il campo di applicazione della suddetta agevolazione;

Preso atto che con la suddetta disposizione il beneficio fiscale ivi previsto è stato esteso, tra l'altro, alle frazioni non metanizzate di Comuni ricadenti nella zona climatica E) di cui al D.P.R. 26.08.1993 n. 412;

Visto l'art. 38 comma 1-ter della Legge 28.02.2008 n. 31 che per l'anno 2008 applica le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, cui all'art. 13, comma 2, della Legge 448/2001;

Dato atto che questo Comune ricade nella zona climatica "E" di cui al sopracitato D.P.R. 412/93 e presenta alcune zone del paese non ancora metanizzate;

Attesa pertanto la necessità di attivare la procedura atta a consentire agli abitanti delle zone non metanizzate del Comune di ottenere i suddetti benefici;

Dato atto che tale procedura, ai sensi del paragrafo 4 del comma 4 dell'art. 12 della Legge 488/1999, è attivata mediante adozione di apposita deliberazione con la quale annualmente il Consiglio Comunale delimita il centro abitato ed individua le frazioni (o meglio le zone) del paese non ancora metanizzate;

Dato atto altresì che la suddetta deliberazione deve essere comunicata al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato entro il 30 settembre di ogni anno;

Vista la planimetria nella quale il centro abitato di Cavacurta è stato delimitato con atto della Giunta Comunale 178 del 01.08.1995;

Viste le seguenti disposizioni:

- ▶ L'art. 4, comma 4, del decreto legge 30.09.2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23.11.2000, n. 354, che ha disposto che la sostituzione della lettera c) del comma 10 dell'art. 8 della Legge 23.12.1998, n. 448 (legge finanziaria 1999), abbia efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto legge medesimo;
- ▶ L'art. 27, comma 2, della legge 23.12.2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) che ha disposto che nelle more dell'emanazione del regolamento previsto dall'art. 8, comma 13, della legge n. 448 del 1998, per la disciplina delle nuove fattispecie di agevolazioni introdotte dal sopra citato art. 12, comma 4, della Legge 488 del 1999, le suddette agevolazioni siano accordate secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30.09.1999, n. 361, in quanto applicabili, e secondo le istruzioni fornite con decreto dirigenziale del Ministero delle Finanze;
- ▶ Il predetto D.P.R. 30.09.1999, n. 361;
- ▶ Il decreto del Ministero delle Finanze 28.12.2000, con il quale, in applicazione dell'art. 73, comma 4 del decreto legislativo 30.07.1999, n. 3000, è stato stabilito che l'Agenzia delle dogane, istituita ai sensi dell'art. 57, comma 1, dello stesso decreto legislativo con attribuzione dei compiti di pertinenza del dipartimento delle dogane e delle imposte dirette sia attivata dal 01.01.2001 e che dalla medesima data cessino le funzioni esercitate dal predetto dipartimento;
- ▶ La determinazione 23.01.2001 (pubblicata sulla G.U. – Serie Generale n. 24 del 30.01.2001) con la quale il Direttore della Direzione Centrale dell'imposizione Indiretta sulla Produzione e sui consumi,

fissa i criteri e le modalità di applicazione del suddetto, beneficio, di erogazione dei rimborsi per il periodo suddetto, beneficio, di erogazione dei rimborsi per il periodo pregresso ed approva anche uno schema di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che gli interessati devono produrre per ottenere il beneficio di cui alle sopra citate disposizioni;

Ritenuto opportuno evidenziare e ribadire che, alla luce delle sopra richiamate disposizioni la nozione giuridica di frazione non è da assumersi in senso stretto, ma è invece riferibile a tutte quelle porzioni (ed in particolare alle cascine) del territorio comunale non facenti parte del centro abitato;

Visto il parere reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese,

#### d e l i b e r a

1. di confermare e dichiarare come per qui integralmente trascritta la parte narrativa del presente provvedimento per i benefici fiscali anno 2009;
2. di delimitare ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della Legge 23.12.1999, n. 488 e dell'art. 27 della Legge 23.12.2000 n. 388 e delle altre disposizioni in premessa citate, il centro abitato di questo Comune come dalla planimetria allegata alla deliberazione della Giunta Comunale n. 178 del 01.08.1995 le seguenti frazioni non metanizzate:
  - C.na Reghinera
  - C.na Faruffina
  - Località Faruffina
  - C.na Indumiera
  - C.na Casella
  - C.na Portina
  - C.na Castellina
  - C.na Barona
  - S.P. 27 (Proprietà Invernizzi)
  - C.na Colombarone
3. di demandare al Funzionario Responsabile area tecnica le successive incombenze di legge ed in particolare quella di trasmettere la presente deliberazione al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 4, della determinazione 23.02.2001 dell'Agenzia delle Dogane.